
per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 609 bis co. 1 e 2 n. 2, 609 septies co. 4 n. 1 c.p. perché, utilizzando lo pseudonimo di "Andrea Modelagency", affermando falsamente di essere il responsabile del casting di una agenzia di Milano, contattava sul suo profilo face book la minore H. A. (nata il 20/06/96) e, pur dopo aver appreso dalla predetta che non era neppure sedicenne, dicendole che era bellissima le proponeva ripetutamente, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come modella o fotomodella, invitandola ad un casting a casa sua a C. , precisando che avrebbe dovuto posare in abbigliamento intimo (mutandine e reggiseno), le scriveva *"a volte capita che ai provini succede anche altro, ovviamente se la ragazza lo vuole"* precisando che *"questo ovviamente dà spazio e bei vantaggi tipo il book gratis e la possibilità di passare il provino al 99%"*, le proponeva in cambio un imminente lavoro per la Diesel e la Met, le chiedeva se era vergine e, dopo la risposta affermativa, le scriveva *"immagino sia questo il problema più grosso in caso"*, con un SMS confermava che oltre al provino richiedeva sesso, così tentando di indurla a compiere atti sessuali, non riuscendo a portare a termine il proprio disegno criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà (la ragazza si confidava con la madre e lo querelava).

In C. , dal 14 al 24/04/12



CONCLUSIONI

Il P.M.: chiede la condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Pena base: anni 3 recl., diminuita per la concessione dell'attenuante del risarcimento anni 2 reclusione, diminuita per il rito, anni 1 e mesi 4.

Il difensore: l'avv. Ambrosetti chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'avv. Fantinato insiste per l'assoluzione con la medesima formula.

MOTIVAZIONE
(vedi foglio allegato)

MOTIVAZIONE

A P è stato attinto da ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari eseguita in data 9.5.2012 con riferimento al fatto successivamente contestato nella richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato.

Ricevuta la notifica di tale atto, l'imputato ha chiesto di definire il procedimento penale pendente nei suoi confronti avanti al Tribunale di Bassano del Grappa, che lo vede indagato per violazione dell'art. 609 bis commi 1 e 2 c.p. nella forma continuata e fomentata, mediante **rifo abbreviato**.

L'udienza di discussione si è tenuta il 20.12.2012

Ritiene questo giudice che **gli atti delle indagini preliminari dimostrino al di là di ogni ragionevole dubbio che A PI ha posto in essere gli atti descritti nel capo di imputazione contestato dal PM.**

La Difesa non ha sollevato alcuna questione in ordine alla credibilità soggettiva della persona offesa ovvero in ordine alla sua attendibilità.

La narrazione della p.o. – sulla quale si rimanda alla querela 20.4.2012 di H, A – è del resto intrinsecamente coerente ed estrinsecamente confortata da elementi documentali.

In sede di udienza di discussione l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni nelle quali afferma di aver capito il proprio "errore" e comunque di non aver mai avuto intenzione di usare "violenza psicologica o fisica alla ragazza".


Il tema di decisione è tutto incentrato sulla eventuale rilevanza penale – in primo luogo - e sulla qualificazione giuridica – in secondo ordine -, dei fatti.

La Difesa ha sostenuto che gli atti posti in essere dall'A non sono caratterizzati da disvalore penale e non superano la soglia di apprezzabile rilevanza sotto il profilo penalistico.

La risoluzione di tale quesito è costituita *innanzi tutto* dalla individuazione di quale sia la volontà del legislatore che ha confezionato la disposizione di cui all'art. 609 bis 2° comma n. 2 c.p.

E' evidente che, secondo l'ordinamento penale italiano in vigore oggi e alla data di integrazione degli atti contestati, si può commettere "violenza sessuale" anche senza violenza o minaccia nei confronti di altra persona bensì mediante la mera *induzione a compiere o subire atti sessuali*.

Tale induzione deve, tuttavia, caratterizzarsi in due modalità alternative, una delle quali è costituita dal trarre in inganno la persona offesa mediante la *sostituzione di persona*.



Nel caso in esame, ritiene la pubblica accusa e concorda questo giudice, è **avvenuta una sostituzione di persona.**

E' provato documentalmente, infatti, che l'odierno imputato abbia contattato di sua iniziativa la minore H. A. : era il 14.4.2012 e a quella data la predetta non aveva ancora compiuto sedici anni essendo nata il 1996.

E' parimenti provato che l'imputato non spese il proprio vero nome (P. A. o anche solo P.) ma quello, falso, di Andrea, e che egli dichiarò un'altra circostanza falsa ossia quella di lavorare nel Veneto come responsabile del casting per una agenzia di Milano (il contattante risultava registrato come "Andrea Modelagency" su Facebook): v. f. 5.

Dunque, vi è stato uso di nome falso e vi è stata attribuzione di una qualifica professionale inveritiera dal momento che agli atti emerge come A. P. fosse in realtà all'epoca un fisioterapista.

L'interrogativo da affrontare è se si possa ritenere "neutra", come sostenuto dalla Difesa, tale condotta rispetto ai precetti dell'ordinamento penale.

Un'interpretazione sia letterale sia teleologica impone di ritenere che l'ordinamento non consenta di "indurre" e cioè di convincere, persuadere, far convergere l'altrui volontà rispetto al compimento ovvero al subire atti sessuali mediante l'attribuzione di una identità personale diversa dal vero: contribuiscono a formare tale identità il nome e anche le qualifiche soggettive, a partire da quelle professionali e lavorative, della persona.

Sul punto, pertanto, non si può che condividere le argomentazioni esposte nelle motivazioni dei provvedimenti della Suprema Corte 6/5/2010 n. 20578 (con i richiami al tema del falso nome e il riferimento all'art. 494 c.p. e con le valutazioni attinenti proprio allo status professionale) e 27/9/2006 n. 36094.

Quest'ultima pronuncia evidenzia la natura illecita della condotta dell'agente che si attribuisca un falso nome (che può essere anche di fantasia, come nel caso dell'A.) con lo scopo di entrare in relazione con persone che altrimenti non concederebbero la propria amicizia o confidenza.

In realtà A. non solo si è attribuito un falso nome ma anche una falsa data di nascita, fatto che non è contestato dal PM e che viene valorizzato al solo scopo di evidenziare la particolare intensità del dolo con riferimento alla condotta di sostituzione di persona.

Dalla lettura delle prime comunicazioni del 14.4.2012 (ff. 5 ss.) si evince proprio che **è grazie alla assunzione delle "vesti" di responsabile casting per una agenzia di reclutamento modelle o fotomodelle che l'imputato cerca di acquisire**

L'amicizia e la confidenza della minore.

E' Andrea Modelagency che contatta la H. sul suo profilo Facebook, che le chiede se le piacerebbe lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo come modella o fotomodella, che si propone come soggetto il cui status professionale può favorire l'ingresso in questo mondo (f. 7: "beh ce un casting da fare se lo passo poi puoi fare lavori con la nostra agenzia nella tua zona e adatti a te ovviamente ben pagati").

La lettura delle comunicazioni in sequenza, che si danno qui per trascritte, rende evidente per chiunque che senza questa presentazione come Andrea di Medelagency non vi sarebbe stato l'immediato interessamento della H., che infatti inizia subito a porre all'interlocutore molte domande ("mi spieghi un attimo come funziona?", - f. 7 -; "e quando e dove bisogna fare il casting? E cosa mi fanno fare?"; "... ma hai bisogno di qualche permesso dei genitori o cose simili? - , f. 8 - e gli trasmette anche il proprio numero di cellulare (f. 9).

E' sempre Andrea Modelagency che riprende le comunicazioni il 15.4.2012 affermando di lavorare per la Modelstar ed una succursale della Newfaces ed indicando il prezzo del book in 800-1000 euro.

L'imputato era consapevole di conversare con una minore tant'è che viene affrontato subito il tema dell'eventuale permesso ai genitori: il 14.4.12 Andrea Modelagency scrive "ok ti dico di solito il consiglio e ql di fare il casting vedere cm va e poi in caso chiedere il permesso".


Vi è stata, dunque, una manifesta volontà di evitare che la minore riferisse in famiglia della proposta, tanto è vero che lo stesso Andrea si offrì di andare a prendere in macchina la H. per superare il problema dell'essere accompagnata a fare il provino da un familiare.

Il 15.4.2012, poi, l'uomo chiedeva alla ragazza "ma ne hai parlato già con i tuoi?".

Al f. 30 si evince comunque che la H. dichiarava di non avere ancora sedici anni.

E' il 15.4.2012 che si verifica un ulteriore "step" nel tentativo di induzione con la promessa di "bei vantaggi", di "book gratis e la possibilità di passare il provino al 99%", e quindi con la prosecuzione, mediante atti ulteriori, dell'attività di trarre in inganno la p.o. proseguendo nell'attribuzione a se stesso di uno status professionale falso, idoneo ad agevolare l'ingresso della minore nel mondo della moda.

Tutte le proposte effettuate da Andrea Modelagency sono univocamente dirette a compiere atti sessuali con la minore: si vedano i passaggi al f. 18 in cui l'imputato afferma chiaramente che "a volte capita che ai provini succede anche altro (ovviamente solo se la ragazza vuole) questo ovviamente da spazio a dei bei vantaggi", "beh sai che in caso i vantaggi sn molti"; "beh si xo tipo il book gratis ...



e un vantaggio che hai se succedono certe cose", al f. 19 "si beh al provino ti dico subito se puoi andare bene e se succedono certe cose le possibilità di passare diventano al 99%".

La p.o. tentennava: al f. 27 si può evincere come la ragazza abbia risposto ad un certo punto "no be io vorrei provare senza fare altro".

Quindi l'imputato chiedeva se la H. era vergine (sempre al f. 27) e rispondeva "ah..... ok immagino sia qd il problema piu grosso in caso" ma poneva in essere ulteriori atti di induzione ricordando che senza "fare altro" (per usare le parole della H. la ragazza avrebbe perso "la possibilità di guadagnare molto in poco tempo avere book gratis lavori sicuri importanti e corso di portamento gratis"; l'imputato arriva a prospettare la "promessa di un imminente lavoro con Diesel e con Met".

Al f. 35 afferma che la sede è a Milano ed egli è in grado di procurare un appuntamento per andare lì.

Il 16.4.2012 afferma di avere 26 anni, sul profilo personale c'è la data di nascita 27.3.1985; la data è falsa, non corrisponde a quella dell'imputato.

Segue una settimana circa di silenzio.

Il 25.4.2012 viene presentata una nuova querela: si rimanda al f. 43.

Andrea Modelagency riprendeva infatti i contatti con la H. ; è a quel punto che la minore rispondeva che potrebbe provare a fare il provino e **l'imputato comunicava il numero di una utenza cellulare, che quella risultata in uso ad A P (v. f. 103 e verbale di perquisizione 9.5.2012).**

I messaggi sono riportati ai fogli da 47; con riguardo alla direzione degli atti (compiere atti sessuali) sono di palmare evidenza i messaggi ai ff. 56 e 57 ("sesso?" scrive H. ; "Eh già!" risponde Andrea Modelagency).

Il 9.5.2012 viene eseguita la misura cautelare e svolta una perquisizione domiciliare sul luogo di lavoro e a casa dell'imputato.

Nell'armadietto 83 dello spogliatoio maschile dell'ospedale San Bortolo di Vicenza ove l'indagato lavorava viene rinvenuto il cellulare con inserita l'utenza che ha comunicato con la H. (181 finale), v. f. 133.

Nella abitazione, per quel che rileva nell'ambito del presente procedimento, sono stati rinvenuti dei fogli intestati Agenzia Model Star (liberatoria privacy, acquisizione di consenso, liberatoria fotografica) non compilati, un foglio con intestazione Met in Jeans, 6 moduli prestampati con intestazione Agenzia Model star Profilo Modella, compilati a mano con le generalità di giovani ragazze (f.

134).

Ritiene questo giudice che l'imputato abbia posto in essere una serie di atti a partire dal 14.4.2012 e sino al 24.4.2012 non meramente preparatori in quanto idonei ed univocamente diretti a indurre H A. , minore di anni 16, a compiere atti sessuali con lo stesso A .

L'imputato ha posto in essere una sostituzione di persona, attribuendosi un nome falso e uno status professionale non corrispondente al vero, per trarre in inganno la minore e indurla al compimento dei predetti atti.

Non condivide questo giudicante la tesi esposta dalla Difesa: il fatto che la H non abbia accettato di recarsi presso l'Ai per fare il provino e che gli atti sessuali non siano stati compiuti non prova di per sé l'inedoneità degli atti stessi. Il fatto che il reato non si sia consumato perché la H ha presentato querela anzi che accettare l'invito dell'A non dimostra l'insussistenza dell'illecito nella forma del tentativo.

La sostituzione di persona è avvenuta.

La idoneità degli atti e la loro univocità va esaminata ex ante, e non ex post (alla luce di quanto successo poi: proprio per questo è irrilevante accertare se la H non si è recata all'appuntamento perché non ha creduto alle proposte dell'A o perché, pur credendo alla possibilità di ottenere i vantaggi promessi, ha scelto di non ottenerli mediante il compimento di atti sessuali con il proponente).

Ex ante va considerato che Ai si è attribuito una identità personale falsa (nome non vero) e uno status professionale non corrispondente al reale e ha reiteratamente tratto in inganno sul punto la persona offesa; ciò ha fatto allo scopo di persuaderla a compiere atti sessuali con se stesso.

Il reato non si è consumato perché la p.o. ha scelto di non accettare la proposta.

Non vi stata alcuna desistenza dall'azione: nel messaggio al f. 71 del 24.4.12 l'imputato chiede "la sett prossima cm sei messa?".

Il tentativo di induzione vi è dunque stato e il reato non si è consumato per fatti estranei alla volontà dell'autore.

Gli atti posti in essere non possono dirsi meramente preparatori in quanto l'anello mancante rispetto alla consumazione era costituito solo dalla accettazione da parte della p.o. della proposta.

Tali atti, valutati ex ante, erano concretamente idonei a trarre in inganno la minore.

La Difesa ha evidenziato che non era assolutamente credibile un appuntamento per provino a Ci il rilievo non convince considerato che vi sono studi fotografici che effettuano book fotografici radicati anche nel territorio locale e

periferici rispetto ai notori teatri in cui vive il mondo della moda.

Va ricordato che l'imputato prometteva il book gratis, diceva di essere un agente sul territorio e quindi era plausibile la collocazione dello studio in C

E' significativo quanto affermato dalla Hc nella querela 20.4.2012 (f. 4) laddove spiega che ella decise di chiudere la prima fase di comunicazioni (quella cessata il 16.4.2012) non tanto perché non credeva alle promesse di Andrea ma perché aveva acquisito certezza "del fine" che animava quest'ultimo e non intendeva accettare cose che non "fanno per me Del tipo adulti che scopano con minorenni".

Tale narrazione è pienamente riscontrata dal contenuto delle comunicazioni in atti.

La condotta dell'A si è estrinseca ai una serie di atti posti in essere fra il 14 ed il 24 aprile 2012 che vanno valutati unitariamente come una reiterata serie di iniziative volte a consumare un illecito penale astrattamente sussumibile nel disposto dell'art. 609 bis 2° comma n. 2) c.p.

Non sussiste pertanto continuazione in quanto tutti gli atti concretamente posti in essere dall'imputato costituiscono tasselli di un unico tentativo di violenza sessuale.

Non si è nella sfera dell'intenzione, come sostenuto dalla Difesa, o del comportamento rilevante solo sotto il profilo etico: si è nell'ambito di una serie di atti, di comportamenti, protratti per un rilevante lasso di tempo, mediante i quali si è cercato di indurre la persona offesa ad accettare di compiere atti sessuali prospettando in cambio dei vantaggi che una persona con il profilo professionale rappresentato in più occasioni falsamente dall'imputato poteva certamente assicurare e realizzare.

Tale profilo professionale tuttavia non sussisteva.

Nemmeno corrispondente al vero era l'identità personale dell'inducente (nome falso).

L'ordinamento penale sanziona tali condotte.

Tali atti, ad avviso di questo giudice, non rientrano nel disposto dell'art. 609 undecies c.p. (introdotto dalla l. 172/2012, di conversione della Convenzione di Lanzarote, inapplicabile a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore) in quanto la clausola di riserva (fatto salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato) impone di ritenere che ove l'adescamento di minore di anni sedici mediante uso di strumenti telematici avvenga mediante artificio costituito dalla "sostituzione di persona" le condotte vadano ancora sussunte nel tentativo di violenza sessuale previsto dal disposto congiunto degli articoli 56 e 609 bis cp.

Per queste ragioni va affermata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e ritenuta corretta la qualificazione giuridica operata dalla pubblica accusa, esclusa la continuazione.

La incensuratezza, la giovane età, il comportamento processuale (anche nella parte relativa al rispetto delle prescrizioni imposte con la misura) e modalità dell'azione (contenuto delle comunicazioni) consentono di ritenere commisurata ex art. 133 cp la pena di anni sei di reclusione.

Non si ritiene di poter partire dal minimo edittale in ragione del fatto che gli atti sono stati posti in essere per un periodo prolungato nel tempo, l'imputato ha reiteratamente insistito nel tentativo di induzione.

Nella forma consumata ipotizzata dall'autore, il programma criminoso prevedeva di compiere atti sessuali con una minore di anni sedici.

Tale pena viene ridotta della metà per il tentativo: tale frazione viene così determinata considerando che l'autore della condotta aveva sostanzialmente posto in essere tutto quanto dipendeva dalla propria volizione per attuare l'induzione (sostituzione di persona, inganno sul proprio status professionale, reiterati inviti ad accettare appuntamento); restava dunque solo l'accettazione da parte della vittima.

Non si ritiene pertanto possibile una riduzione per frazione maggiore ex art. 56 c.p.

In udienza di discussione è stato proposto e accettato un importo (euro 1500) a titolo di risarcimento del danno, che per il tentativo perpetrato e le condizioni lavorative dell'imputato, può ritenersi congruo.

Per tale ragione si riconosce applica l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

La pena di mesi 36 di reclusione viene diminuita di un terzo e quindi indicata in mesi 24 di reclusione; tale pena viene ulteriormente ridotta, ex art. 67 c.p. e nel rispetto del disposto dell'ultimo comma di questa norma con riferimento alla pena per il reato tentato, di tre mesi ex art. 62 bis c.p.

Le circostanze attenuanti generiche si riconoscono in forza della scelta di avviare un percorso di psicoterapia, che alla luce di quanto esposto nella attestazione prodotta unitamente alla richiesta di abbreviato ancora è in corso.

La psicologa firmataria Giada Racerro in data 14.11.2012 scrive che l'imputato ha richiesto in data 21.2.2012 (e dunque ancor prima della commissione dei fatti per cui si procede) di avviare il percorso psicoterapeutico che ha come obiettivo di ottenere cambiamenti significativi nelle relazioni e sulla personalità.

Alla data di fine aprile 2012 l'obiettivo non era evidentemente raggiunto; l'attestazione 14.11.2012 non lo indica come raggiunto ad oggi.

Non è quindi possibile, per tali ragioni e per quanto disposto dall'art. 67 ultimo comma cp attuare una riduzione di pena maggiore.

La pena di mesi 21 di reclusione così determinata dopo l'applicazione delle generiche viene ridotta di un terzo per il rito e non può essere sospesa ex art. 163 c.p. per le ragioni testé esposto ossia per la impossibilità ad oggi di una prognosi favorevole in ordine al venir meno di rischi di reiterazione.

Alla condanna consegue l'applicazione della pena accessoria speciale come da dispositivo a seguire e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Vanno confiscato ai sensi degli artt. 240 1° comma cp tutti i beni (mezzi, strumenti, supporti) sequestrati – utilizzati o utilizzabili per la commissione del reato, con le destinazioni indicate in dispositivo da eseguire dopo la irrevocabilità delle decisioni assunte nell'ambito di questo procedimento e di altro attualmente in fase di indagini presso altra AG relativamente al materiale fotografico rinvenuto in esito alla perquisizione del 9.5.2012.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss, 533, 535 cpp,

dichiara A P responsabile del reato tentato a lui ascritto e, esclusa la contestata continuazione, ritenute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis cp e 62 n. 6 c.p.,

con la riduzione per il tentativo, le predette attenuanti e per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Applica nei confronti di A P la pena accessoria di cui all'art. 609 nonies n. 2)c.p.

Visto l'art. 240 1° comma cp

Dispone la confisca di quanto in sequestro.

Allegazione agli atti delle sim card e della documentazione acquisita nel corso della perquisizione 9.5.2012.

Vendita dei cellulari se aventi valore commerciale; in difetto, loro distruzione e distruzione del restante materiale in sequestro, dopo la irrevocabilità della presente sentenza e di quella eventualmente emessa nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Bassano del Grappa, 20.12.2012

Il Funzionario Giudiziario
Alfia Friviera



Il Giudice
Dot. Margherita Brunello

